



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 345 del 10/03/2021**

**Determina del Responsabile N. 29 del 10/03/2021**

PROPOSTA N. 388 del 10/03/2021

**OGGETTO:** Comune di Cossignano.

Variante all'art. 28 delle NTA del vigente PRG (art. 15, comma 5, della LR n. 34/92).

Delibera di CC n. 37 del 28.11.2019 (adozione).

Osservazioni (art. 30 LR n. 34/92).

class.16SUG007

VISTO l'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29.07.2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23.09.2005;

VISTA la delibera di G.P. n. 477 del 17.10.2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5.8.92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 15 e 30;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cossignano adeguato al PPAR approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 29.08.2012;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2019 con la quale il Comune di Cossignano ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 34/92, la variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR per la modifica dell'art. 28 "Ambito di tutela dei crinali a minore livello di compromissione";

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Cossignano ed elencati nel parere istruttorio appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 10.03.2021 di seguito integralmente trascritto:

“””””Il Comune di Cossignano è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 29.08.2012.

L'Amministrazione interessata, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2019 (in data antecedente quindi alla modifica introdotta con LR n. 43 del 30.12.2019 che ha stabilito in capo alla Giunta Comunale la competenza all'adozione di tali tipo di varianti) ha adottato, ai sensi dell'art 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione (art. 28 "Ambito di tutela dei crinali a minore livello di compromissione") del vigente Piano Regolatore Generale nel seguito descritta.

**DOCUMENTAZIONE TRASMESSA**

Con nota prot. n. 7128 del 09.12.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 15.12.2020 con prot. n. 21513, sono stati trasmessi l'avviso di adozione e deposito prot. n. 5546 del 21.09.2020 e la delibera di CC n. 37 del 28.11.2019 di adozione della variante.

Con nota prot. n. 541 del 27.01.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 27.01.2021 con prot. n. 1825, sono stati trasmessi l'avviso di deposito prot. n. 540 del 27.01.2021 e la delibera di CC n. 37 del 28.11.2019 di adozione della variante, con allegate le NTA del vigente PRG.

### **DESCRIZIONE E VALUTAZIONE**

Si rileva preliminarmente che con nota dello scrivente Settore prot. n. 24419 del 26.11.2019, condividendo i requisiti di esclusione invocati dal Comune con nota prot. n. 6889 del 14.11.2019, la variante di che trattasi è stata esclusa dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Si evidenzia che la variante, rientrando nella casistica prevista dall'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 che testualmente recita: *“Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/68 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 30 della presente legge”* è stata adottata ai sensi dell'art. 30 della sopraccitata LR n. 34/92 il quale prevede, quale unica competenza in capo all'Amministrazione Provinciale, quella di formulare eventuali osservazioni.

Si rileva inoltre che contestualmente all'affissione dell'avviso di deposito avvenuta in data 21.09.2020, gli atti ed elaborati di variante non sono stati trasmessi a questa Amministrazione come previsto all'art. 30, comma 3, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.; per tale ragione il Comune ha effettuato un nuovo deposito degli atti ed elaborati, provveduto ad una nuova affissione dell'avviso di deposito (prot. n. 540 del 27.01.2021) ed inviato contestualmente a tale nuova affissione la documentazione di variante.

Il testo in vigore dell'art. 28 “Ambito di tutela dei crinali a minor livello di compromissione” delle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR, viene modificato eliminando il divieto di realizzare qualsiasi volume e/o manufatto all'interno degli ambiti di tutela integrale in quanto ritenuto eccessivamente restrittivo e limitante.

Il Comune motiva tale eliminazione con la necessità di ricondurre la normativa a quella prevista dall'art. 30 “Crinali” delle NTA del PPAR - che vieta solo alcuni tipi di interventi edilizi, così come elencati nell'articolo 28 delle NTA - in modo da consentire l'attuazione della LR n. 13/90.

Lo scrivente Settore è dell'avviso che sulla modifica proposta dal Comune, che come detto riconduce la normativa dell'art. 28 delle NTA del PRG a quella prevista dall'art. 30 “Crinali” delle NTA del PPAR, debba essere formulata la seguente osservazione ai sensi dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.: valuti il Comune l'opportunità di introdurre all'art. 28 delle disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela dei crinali a minore livello di compromissione, eventualmente subordinando ogni nuova edificazione alla realizzazione di sistemazioni a verde tendenti ad attenuare l'impatto visivo dei nuovi edifici e delle situazioni di maggior degrado eventualmente esistenti.

### **CONCLUSIONI**

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore IV Pianificazione Territoriale è dell'avviso che debba essere formulata la seguente osservazione, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito alla variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR relativa alla modifica dell'art. 28 “Ambito di tutela dei crinali a minor livello di compromissione”, adottata dal Comune di Cossignano con delibera di CC n. 37 del 28.11.2019, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.:

1. valuti il Comune l'opportunità di introdurre all'art. 28 delle disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela dei crinali a minore livello di compromissione, eventualmente subordinando ogni nuova edificazione alla realizzazione di sistemazioni a verde tendenti ad attenuare l'impatto visivo dei nuovi edifici e delle situazioni di maggior degrado eventualmente esistenti."''''''''

CONSIDERATO pertanto che debba essere formulata un'osservazione in merito alla variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR relativa alla modifica dell'art. 28 "Ambito di tutela dei crinali a minore livello di compromissione" delle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui all'art. 65 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

## **D E T E R M I N A**

di formulare la seguente osservazione, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla variante alle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR relativa alla modifica dell'art. 28 "Ambito di tutela dei crinali a minore livello di compromissione" delle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR, adottata dal Comune di Cossignano con delibera di CC n. 37 del 28.11.2019 ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.:

1. valuti il Comune l'opportunità di introdurre all'art. 28 delle disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela dei crinali a minore livello di compromissione, eventualmente subordinando ogni nuova edificazione alla realizzazione di sistemazioni a verde tendenti ad attenuare l'impatto visivo dei nuovi edifici e delle situazioni di maggior degrado eventualmente esistenti.

Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Cossignano, all'Assessore competente ed al Segretario Generale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore IV Pianificazione Territoriale

Il Dirigente del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 10/03/2021

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO